REPUBBLICA ITALIANA 227/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61965** del ruolo generale, proposto dal

Procura generale presso la Corte dei conti

contro

LOLLO Antonio (c.f. LLLNTN67R02E472P), nato a Latina il 2 ottobre 1967 ed ivi residente al Piazzale Carturan n. 22, non costituito

avverso e per la riforma

della sentenza n. 399/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata in data 26 agosto 2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore Cons. Stefania

Petrucci ed il viceprocuratore generale Attilio Beccia, in rappresentanza della Procura generale, parte appellante.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 7 dicembre 2022, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio conveniva in giudizio, tra gli altri, per il risarcimento del danno all'immagine di euro 1.000.000,00, asseritamente patito dall'amministrazione della giustizia, Lollo Antonio, all'epoca dei fatti Giudice presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina, condannato, per i reati di cui agli articoli 81 cpv, 319 *ter*, 321 c.p., 319 *quater* c.p., falso in atto pubblico ed accesso abusivo a sistemi informatici, con sentenza del Tribunale di Perugia di applicazione della pena su richiesta n. 3199/2017, ad anni tre e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, nonché confisca del profitto dei reati quantificato in un milione di euro.

L'azione del Requirente contabile traeva origine dalla *notitia damni* contenuta nella nota assunta al protocollo della Procura regionale per il Lazio n. 5335 del 27 marzo 2015 con la quale si illustravano fatti causativi di danno erariale, accertati nell'ambito di diversi procedimenti penali, che coinvolgevano molteplici soggetti aventi qualifica di pubblico ufficiale e reputati partecipanti ad un sodalizio criminale teso a pregiudicare lo svolgimento di numerose e rilevanti procedure concorsuali.

Con sentenza n. 399/2024, depositata in data 26 agosto 2024, la

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, dichiarata la contumacia dell'odierno appellato, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava il Lollo al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, dell'importo di euro 50.000,00, oltre spese.

Avverso la su richiamata sentenza n. 399/2024, con ricorso ritualmente notificato, ha interposto appello il Procuratore generale, dolendosi, con unico ed articolato motivo di gravame, per difetto assoluto di motivazione in merito alla valutazione del contributo causale e soggettivo del prevenuto Lollo in ordine alla quantificazione del danno all'immagine.

Lamenta il Procuratore generale che il richiamo, operato dal Giudice di primo grado, al criterio equitativo risulterebbe affetto "*da assoluta genericità*" per aver determinato una riduzione, pari al 5% rispetto alla quantificazione originariamente avanzata dalla Procura territoriale, in assenza di motivazione, poiché la mera formula di "*generico rinvio alla documentazione versata in atti e richiamata anche dalle difese dei convenuti*" non consentirebbe di comprendere l'*iter* logico seguito, oltre alla considerazione che il riferimento alle "*difese dei convenuti*" non potrebbe valere per l'appellato, rimasto contumace in primo grado.

Secondo il Procuratore generale, la sentenza gravata si sarebbe soffermata unicamente sulle posizioni di altri tre sodali dell'*ex* magistrato e le motivazioni afferenti alle posizioni degli altri convenuti non risulterebbero, comunque, "*idonee a giustificare*", secondo i

parametri soggettivi, oggettivi e sociali, l'abbattimento del danno all'immagine per il 95% rispetto a quanto richiesto in citazione, potendo, piuttosto, rafforzare *"la decisività e la rilevanza delle condotte illecite tenute dal dr. Lollo nell'intera vicenda"*.

Ritiene, infatti, il Procuratore generale appellante che il Lollo abbia causato *"un rilevantissimo danno all'immagine a carico del Ministero della Giustizia"* avendo *"dolosamente abusato, per meri fini di locupletazione privata, della sua qualifica per commettere gravi reati lesivi del prestigio e della personalità dello Stato - apparato, in palese violazione dei principi di autonomia e indipendenza del potere giudiziario sanciti dall'art. 104 Cost., nonché dei principi d'imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost."*.

Al riguardo, il Requirente appellante richiama gli atti delle indagini penali ritenendo, in particolare, che le intercettazioni documenterebbero i comportamenti "predatori" attuati dal magistrato, e volti *"a veicolare sotto la propria direzione le procedure concorsuali dotate di consistenti liquidità, accordandosi, per la spartizione delle somme liquidate in prededuzione, con i pubblici ufficiali incaricati della curatela o di altre investiture, gestorie e/o peritali, dal medesimo conferite, e reinvestendo i proventi illeciti in immobili, gioielli per la consorte, orologi di lusso, altre regalie, viaggi"*.

Trattasi di vicende che, secondo la Procura generale, avrebbero ricevuto una notevole risonanza mediatica con *"rilevantissimo discredito"* per effetto dell'instaurazione, celebrazione e conclusione

del processo penale (oltre a quelli che hanno interessato i suoi solidali), sia all'interno degli apparati giudiziari, sia tra i colleghi (anche non dello stesso ufficio) dell'appellato.

Pertanto, il Procuratore generale, dopo aver rilevato la procedibilità dell'azione risarcitoria pubblicistica per danno all'immagine dello Stato, anche dopo l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia e la natura "sostanziale ed irretroattiva" del novellato art. 445, comma 1 *bis*, c.p.p. per fatti di reato commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, ha concluso per l'accoglimento del gravame, con condanna dell'appellato al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, del danno all'immagine quantificato nella misura di un milione di euro o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

All'udienza di discussione della causa, il rappresentante della Procura generale si è riportato all'atto di impugnazione chiedendone l'accoglimento.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, deve dichiarare la contumacia della parte appellata Lollo Antonio.

Con unico ed articolato motivo di doglianza, il Procuratore generale lamenta il difetto assoluto di motivazione della pronuncia di

prime cure che, dopo aver riconosciuto la fondatezza della complessiva pretesa erariale, avrebbe "*incomprensibilmente*" quantificato il danno all'immagine, asseritamente patito dal Ministero della giustizia, in euro 50.000,00, a fronte dell'importo determinato in sede di atto di citazione, pari ad un milione di euro.

L'atto di gravame si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

Osserva, innanzitutto, il Collegio che, con sentenza n. 3199/2017 del 5 dicembre 2017 e divenuta irrevocabile in data 5 febbraio 2018, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, applicava in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari, corruzione ed induzione indebita a dare o promettere utilità, accesso abusivo ai sistemi informatici della Procura della Repubblica e falso in atto pubblico ascritti all'appellato ed uniti sotto il vincolo della continuazione, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, nonché l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e la confisca del profitto dei reati.

La predetta sentenza di patteggiamento affermava, in particolare, che non emergeva "*alcuna circostanza idonea ad escludere la sussistenza dei reati contestati a Lollo Antonio*" che "*con l'ausilio di professionisti a lui vicini, individuava le procedure di maggior rilevanza sotto il profilo economico*", ne "*pilotava l'assegnazione a sé stesso, per poi distribuire gli incarichi di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore, perito, estimatore ecc.*" a determinati professionisti che "*in cambio*" "*si impegnavano a retrocedere al magistrato il 25% dell'importo lordo liquidato, ovvero il 50% del netto percepito.*

Le utilità corruttive venivano corrisposte al magistrato in parte in contanti e in parte in gioielli, orologi e altri beni di valore, nonché mediante pagamento del prezzo di viaggi".

Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con accertamento da ritenersi oramai coperto da giudicato, ha ritenuto fondata la domanda attorea relativamente alla sussistenza della condotta foriera di danno all'immagine, provvedendo, tuttavia, ad una consistente riduzione, in via equitativa, della quantificazione del danno richiesta dalla Procura regionale *"tenendo conto della documentazione versata in atti e richiamata anche dalle difese dei convenuti".*

Al fine della sussistenza della condizione di procedibilità della domanda per danno all'immagine, costituita dalla sentenza penale irrevocabile di condanna secondo il dettato dell'art. 17, comma 30-*ter,* del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 e dell'art. 51, comma 7, c.g.c., rammenta il Collegio che l'articolo 445, comma 1-*bis*, c.p.p., nell'attuale formulazione introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), prevede che la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

Il secondo periodo della predetta norma aggiunge che, in assenza di applicazione di misure accessorie, la sentenza di patteggiamento non

può essere equiparata alla sentenza di condanna, anche nei casi in cui tale equiparazione era prevista da leggi diverse da quelle penali.

Ora, nella fattispecie in esame, risultano, invece, comminate le sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e la confisca del profitto del reato, con conseguente equiparazione alla sentenza di condanna.

In ogni caso, va evidenziato che la giurisprudenza contabile di appello ha chiarito che l'esclusione dell'ultrattività della sentenza di patteggiamento è stata esplicitamente prevista solo dal primo e dal secondo periodo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., che esauriscono tutti i possibili automatismi tra una sentenza di patteggiamento ed una sentenza di condanna, mentre l'ultimo periodo secondo cui "*salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*" assume il valore di una vera e propria norma di chiusura del sistema e non può che riferirsi all'ipotesi in cui sia richiesto un accertamento del fatto-reato penale come condizione dell'azione. "*In questo caso, dunque, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna, sicché sebbene non possa esplicare alcuna efficacia vincolante in plessi giudiziari diverso da quello penale, comunque può assurgere a condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contabile*" (I App., sent. n. 94/2025, II App., sentt. n. 91/2025, n. 222/2024).

Con tale ultima disposizione, dunque, il legislatore ha inteso mantenere l'equiparazione tra la sentenza patteggiata e la sentenza

irrevocabile di condanna, ogni qual volta tale pronuncia assurga a condizione di proponibilità o procedibilità di altre azioni in altri plessi giurisdizionali (II App., sent. n. 140/2026), come avviene nel caso di specie ove la sentenza definitiva emessa dal Giudice penale costituisce condizione di procedibilità dell'azione del Giudice contabile per danno all'immagine.

In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall'art. 17, comma 30 *ter*, (e, parimenti, quello confermato nell'art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che "*vale condanna*" al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle Procure erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio ed il libero apprezzamento del compendio probatorio (II App., sent. n. 96/2026).

Tanto rilevato, il Collegio, passando ad esaminare la normativa vigente ai fini della quantificazione del pregiudizio all'immagine, deve osservare che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *sexies,* della L. n. 20/1994, inserito dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, "*nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Il Procuratore regionale, in sede di atto di citazione, specificava espressamente che, ai fini della quantificazione del danno, non si contestava "*come misura del danno il doppio delle utilità, come previsto*

dall'art. 1- sexies della l. n. 20 del 1994, in considerazione delle somme confiscate in sede penale, a titolo di profitto o provento del reato" anche mediante richiamo a "*criteri enucleabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia*" secondo cui "*le risposte agli illeciti da parte degli ordinamenti nazionali, non devono essere sproporzionate rispetto ai danni cagionati, dovendo comunque rispondere ai canoni di ragionevolezza, varcati i quali la funzione risarcitoria trasmuterebbe in quella sanzionatoria*".

E, infatti, quando non si ritiene opportuno fare ricorso al criterio del "*doppio tangentizio*", che introduce una presunzione semplice valevole fino a prova del contrario dell'importo del danno all'immagine, il Giudice deve procedere a quantificare il danno sulla scorta degli indicatori di lesività oggettiva, soggettiva e sociale, come individuati dalle Sezioni riunite di questa Corte e, in particolare, dalla sentenza n. 10/QM/2003 (I App., sent. n. 13/2026, II App., sent. n. 131/2025).

Rileva, tuttavia, il Collegio, che, nella fattispecie in esame, nonostante il richiamo al "*maggiore apporto causale*" delle condotte tenute dall'appellato, la Sezione territoriale è pervenuta ad una notevole contrazione dell'importo di danno rispetto alla richiesta contenuta nella domanda introduttiva, in assenza di un adeguato e convincente percorso motivazionale che avrebbe dovuto essere particolarmente approfondito stante la determinazione dell'importo di danno in misura pari solo al 5% rispetto alla richiesta attorea: non risultando, di contro, esaminati né la valutazione operata dal Procuratore regionale in tema di esclusione dell'applicazione del cosiddetto criterio del "*raddoppio tangentizio*", né i

criteri generali di liquidazione del danno all'immagine, così come elaborati dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (SSRR, sent. n. 10/2003, I App., sent. n. 10/2024, II App., sent. n. 221/2023).

Questi ultimi costituiscono, infatti, degli idonei parametri che pongono la dovuta attenzione sia a criteri oggettivi quali la natura del fatto, le modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, l'eventuale reiterazione dello stesso, l'entità dell'eventuale arricchimento, che a criteri di natura soggettiva legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della pubblica amministrazione.

A tali parametri deve, poi, aggiungersi un criterio di natura sociale inerente alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale e anche all'interno della stessa Amministrazione, ovvero il *clamor fori* che tiene conto della diffusione ed amplificazione del fatto operata dai *mass-media* che, pur non assurgendo ad elemento costitutivo della fattispecie di danno, rappresenta proprio un parametro utile proprio ai fini della quantificazione del pregiudizio all'immagine subito dall'ente pubblico (Sez. I App., sent. n. 94/2025, Sez. I App., sent. n. 376/2023), tant'è che il danno è configurabile anche in assenza di *clamor fori*, atteso che il clamore e la risonanza non integrano la lesione, ma ne indicano la dimensione (SSRR., sent. n. 10/2003/QM, Sez. II App., sent. n. 60/2024, n. 178/2020 e n. 183/2020, I App., sent. n 490/2021).

Reputa, dunque, il Collegio che il Giudice di *prime cure,* al fine di addivenire ad un'adeguata quantificazione in via equitativa dell'importo

del pregiudizio all'immagine, avrebbe dovuto attentamente esaminare la vicenda, alla luce dell'articolata domanda azionata dalla Procura territoriale che, sia in sede di invito a fornire deduzione che, in sede di atto di citazione, si era soffermata sull'evidente sussistenza del rapporto di servizio con il Ministero della giustizia e sul ruolo di prestigio ricoperto dal magistrato "*che, tuttavia, operava con estrema disinvoltura e arroganza nell'ambito giudiziario, approfittando del suo ruolo al solo fine di arricchirsi*", così giungendo ad effettuare un'analitica determinazione del danno motivata proprio sulla base del ruolo e delle funzioni rivestite e dell'oggettiva "*ed intrinseca gravità dei fatti contestati in sede penale, uniti alla pubblicità*" del giudizio penale.

Rammenta, infatti, il Collegio che, secondo l'insegnamento della Consulta, il fondamento normativo della tutela dell'immagine della pubblica amministrazione si identifica nell'art. 97 Cost., "*cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della PA (sentenza n. 172 del 2005), da realizzarsi nell'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.)*". Trattasi, pertanto, di una fattispecie di danno che trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia ed affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto *clamor fori* o "diffusione mediatica" da parte dei mezzi di comunicazione,

frequentemente connesso a tali condotte (Corte Cost., sent. n. 123/2023).

La decisione assunta dal Giudice territoriale, lungi dal soffermarsi sui predetti indicatori di natura oggettiva, soggettiva e sociale, nonché sulle valutazioni effettuate dall'attore pubblico appare, ad avviso del Collegio, palesemente viziata per difetto di motivazione per essere addivenuta alla quantificazione del danno nella misura del 5% rispetto alla domanda introduttiva *"tenendo conto della documentazione versata in atti"* che, tuttavia, non risulta affatto analizzata, né specificata.

Profili di evidente contraddittorietà emergono, inoltre, secondo il Collegio, dal generico richiamo, operato dalla sentenza gravata, *"alle difese dei convenuti"*, neppure ipotizzabile nell'odierna fattispecie, stante la contumacia in primo grado della parte appellata.

Il Collegio ritiene, quindi, di dover procedere, sulla base della documentazione agli atti del giudizio, ad una autonoma valutazione della quantificazione dell'importo di danno osservando, quanto al criterio di natura soggettiva, che l'appellato, come già rilevato, rivestiva il prestigioso ruolo di Giudice presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Latina appartenendo, quindi, all'ordine giudiziario nei cui confronti la collettività pone particolare affidamento confidando in comportamenti di contrasto ad azioni illecite.

Rileva, inoltre, il Collegio, dal punto di vista del criterio oggettivo, che occorre considerare la natura dei fatti e la grave reiterazione delle condotte poste in essere dall'appellato, atte a ricomprendere reati di corruzione in atti giudiziari, corruzione ed induzione indebita a dare o

promettere utilità ed anche reati di accesso abusivo ai sistemi informatici della Procura della Repubblica e di falso in atto pubblico.

La gravità delle reiterate condotte tenute dall'odierno appellato emerge, come affermato dal Procuratore generale appellante, dall'ampia documentazione del procedimento penale, dall'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, nonché dalla lettura della su richiamata sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta.

In particolare, osserva il Collegio che l'ordinanza di applicazione della grave misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 20 marzo 2015, specifica che l'appellato, unitamente agli altri soggetti coinvolti, vendeva "*sistematicamente la propria funzione, per una somma complessiva di circa un milione di euro*" e che, anche su apposita segnalazione di altro soggetto, individuava *"le procedure concorsuali capienti sotto il profilo economico-finanziario suggerendo anche le modalità attraverso le quali rendere competente il Tribunale fallimentare di Latina mediante mutamenti di sede legale ovvero l'individuazione di criteri alternativi sintomatici dell'apparente esistenza di una sede effettiva nel circondario di competenza, effettuando valutazioni sulla denominazione sociale utili a consentire che le relative procedure venissero assegnate al Lollo medesimo"*; che, poi, provvedeva a nominare professionisti *"a lui vicini"*, tenendo anche riunioni *"presso la propria abitazione"*, impegnandosi a liquidare *"onorari per lo svolgimento degli incarichi di importi elevati, nell'ordine di centinaia di migliaia di euro"*, con l'accordo di ottenere la *"retrocessione in suo favore di somme pari al 15%*

delle somme lorde liquidate in danno della società assoggettata alla procedura e dei suoi creditori (che vedevano sterilizzate o fortemente compromesse le chances di pagamento dei propri crediti)".

Significativa si appalesa, ad avviso del Collegio, la conversazione ambientale richiamata nella predetta ordinanza cautelare e dalla quale si rileva la realizzazione di "*plurime condotte illecite*" proprio in relazione a procedure concorsuali affidate all'appellato che, nel corso della conversazione, affermava, tra l'altro, "*di avere comperato orologi di valore con i profitti dell'attività illecita, non potendo più investire il denaro provento dei reati in beni caratterizzati da maggiore visibilità (dovendo, comunque, in qualche modo "riciclare" il denaro)".*

Emerge, inoltre, dalla nota della Questura di Latina, Squadra mobile, acquisita al protocollo della Procura regionale per il Lazio in data 13 gennaio 2016, che l'appellato aveva reso in sede di interrogatorio e di incidente probatorio, "*dichiarazioni autoaccusanti*".

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto. Il Giudice, quindi, nell'ambito del giudizio di responsabilità, può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove

atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (Sez. I App., sentt. n. 154/2026, n. 26/2025 e n. 204/2024).

Occorre, inoltre, rilevare che, con recente pronuncia, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno chiarito che: *"l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7"*, posto che il danno all'immagine è da intendere non in senso formale e limitato alle ipotesi in cui il legislatore individui in astratto, nella sistemazione normativa, la pubblica amministrazione quale vittima del delitto, ma come compromissione dei beni giuridici dell'integrità, funzionalità, imparzialità e buon andamento, in relazione a tutte le possibili ripercussioni negative sull'immagine dell'ente pubblico (SSRR, sent. n. 3/2026/QM/PROC).

Nella vicenda in esame, il Collegio non può non considerare che risultano addebitate all'appellato anche condotte per i reati di falso ed accesso abusivo a sistemi informatici, comunque, strettamente correlate agli episodi corruttivi accertati.

La documentazione in atti ricomprende, inoltre, gli articoli giornalistici incentrati sulla grave vicenda dai quali il Collegio non può non trarre conferma dell'ampia diffusione mediatica della notizia, tuttora reperibile in rete.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la quantificazione dell'importo del danno all'immagine patito dal Ministero della Giustizia debba essere correttamente determinata nell'importo indicato in prime cure dal Requirente di euro 1.000.000,00, oltre, rivalutazione, interessi e spese.

Conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, accoglie l'atto di appello proposto dal Procuratore generale della Corte dei conti, in parziale riforma della sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61965** del ruolo generale, accoglie l'atto di appello proposto dalla **Procura generale presso la Corte dei conti** e, per l'effetto, in parziale riforma

dell'impugnata sentenza, ridetermina in euro 1.000.000,00 l'importo del danno all'immagine patito dal Ministero della giustizia.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Stefania Petrucci
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Massimo Lasalvia
Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 12/11/2026

Il Dirigente
Massimo Biagi
Firmato digitalmente